

PROTOCOLLO ACCOGLIENZA

AI FINI DELLA INTEGRAZIONE ED INCLUSIONE

Delibera del Collegio dei docenti del 16 ottobre 2025

Delibera Consiglio di Istituto n. 5 del 16 ottobre 2025

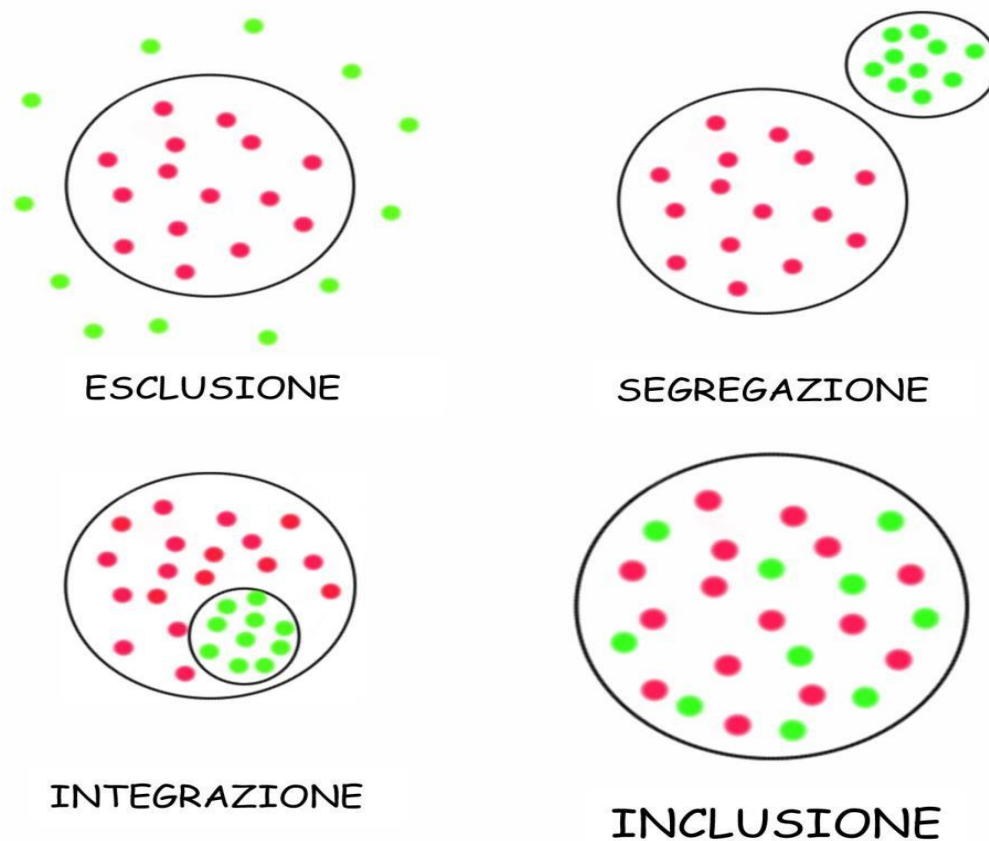


Il presente documento nasce dalla esigenza di dare un'informazione più dettagliata relativamente all'inclusione degli alunni BES nel nostro istituto. Contiene criteri, principi, indicazioni, informazioni e procedure per un ottimale inserimento di tutti gli alunni BES.

Il protocollo Accoglienza tiene presente alcuni punti:

1. Iscrizione e acquisizione della diagnosi;
2. Stesura della programmazione opportuna (PEI o PDP) da parte del consiglio di classe;
3. Valutazione;

4. Indicazioni operative per gli Esami di maturità.



PUNTO 1

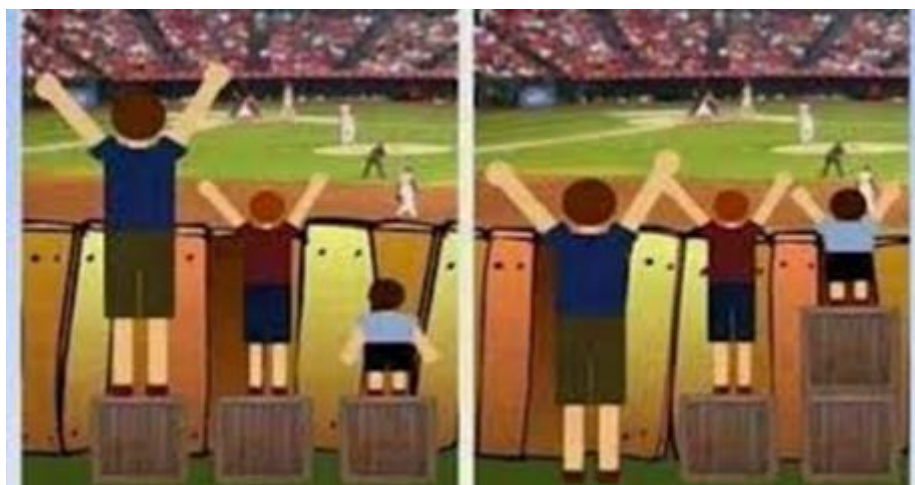
All'atto dell'iscrizione definitiva l'istituto deve essere in possesso della diagnosi (certificazione medica). Per i soggetti diversamente abili dovrà aggiungersi la Diagnosi Funzionale, che pone in evidenza le potenzialità dell'alunno, e il Profilo Dinamico Funzionale, che è aggiornato alla fine di ogni ordine di scuola.

evidenziate nella diagnosi di DSA. In entrambe i casi la famiglia è chiamata a condividere ed accettare le scelte del consiglio di classe. Il Consiglio di classe inoltre, anche in assenza di certificazione, può individuare delle situazioni di difficoltà di varia natura (economiche, sociali, linguistiche, altro) per le quali può ritenere opportuno, in accordo con la famiglia, adottare un PDP che tenga in considerazione le difficoltà riscontrate al fine di garantire il successo formativo.

PUNTO 3

Le valutazioni periodiche svolgeranno una funzione di riscontro della congruità ed efficacia dell'intervento didattico programmato al fine del raggiungimento del successo formativo. I criteri che ispireranno la valutazione sono:

- considerare la situazione di partenza e la differenza con quella di arrivo;
- valutare anche i minimi progressi ottenuti;
- considerare gli ostacoli frapposti al processo di apprendimento;
- considerare elementi quali la partecipazione, socializzazione, senso di responsabilità, impegno e volontà.



PUNTO 4

Per gli alunni con DSA la verifica degli apprendimenti e la valutazione, compresa quella effettuata in sede d'esame conclusivo dei cicli, devono tener conto delle specifiche situazioni soggettive degli alunni; a tal fine, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove d'esame, sono adottati gli strumenti metodologici-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove. In particolare in lingua straniera vengono valorizzate le modalità attraverso cui il discente meglio può esprimere le sue competenze. E'

previsto tuttavia un possibile esonero riguardo la lingua straniera (in casi di particolari gravità risultanti dal certificato diagnostico, su richiesta delle famiglie e conseguente approvazione del consiglio di classe, l'alunno svolgerà un percorso differenziato, con prove differenziate finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art. 13 del DPR n. 323/1998), o una dispensa concernente unicamente le prestazioni in forma scritta (con certificazione di gravità e richiesta esplicita, oltre la richiesta della famiglia e l'approvazione del consiglio di classe che confermi la dispensa temporanea o permanente.).

Gli allievi disabili ammessi all'Esame di maturità possono conseguire il titolo di studio o, in alternativa, l'attestazione delle conoscenze, competenze e crediti formativi acquisiti.

L'[OM n. 252/2016](#) disciplina gli Esami di maturità degli allievi disabili all'articolo 22, che richiama il [DPR n.323/1998](#) (articoli 6 e 13), e fa una distinzione tra alunni che hanno seguito una programmazione personalizzata ma comunque coerente con quella della classe (ad esempio per obiettivi minimi per tutte o alcune discipline), e alunni che hanno seguito una programmazione differenziata.

Il docente di sostegno e le eventuali altre figure di supporto all'alunno con disabilità vengono nominati dal Presidente della commissione, sulla base delle indicazioni

del documento del consiglio di classe e sentito il parere della commissione.

Gli allievi disabili che hanno seguito una programmazione personalizzata ma attinente a quella della classe, in sede d'Esami di maturità, svolgono prove equipollenti a quelle degli altri alunni.

Dette prove, il cui fine è quello di facilitare il compito dell'allievo disabile, devono permettere comunque di verificare il possesso di conoscenze e competenze tali da conseguire il titolo di studio, ossia il diploma.

Per lo svolgimento delle prove si può far seguire l'allievo, sempre se la commissione lo ritenga necessario, dagli operatori che lo hanno seguito durante tutto il corso dell'anno.

E' possibile concedere tempi più lunghi per lo svolgimento delle varie prove, tuttavia l'allungamento dei tempi non può determinare l'aumento del numero dei giorni d'esame, tranne in casi eccezionali.

Le prove equipollenti sono predisposte dalla commissione (che può anche avvalersi di personale esperto), sulla base delle indicazioni fornite dal consiglio di classe e secondo quanto previsto nel PEI, quindi in assoluta coerenza con il percorso svolto dall'allievo.

Nel caso di alunni non vedenti le prove equipollenti, cioè le prove ministeriali trascritte in braille, sono inviate

direttamente dal MIM, così come per gli ipovedenti, per i quali il Ministero, sempre su richiesta delle scuole, invia i testi in formato ingrandito.

Per gli alunni diversamente abili che hanno svolto una programmazione differenziata, anche le prove d'esame conclusivo del ciclo saranno differenziate ed elaborate dalla commissione d'esami in collaborazione con l'insegnante di sostegno. Questi devono sostenere prove differenziate e coerenti con il percorso svolto, così come risultante dal PEI.

Detti alunni non conseguono il diploma ma ottengono una attestazione del percorso seguito, ai sensi dell'articolo 13 commi 1 e 2 del DPR n. 323/98. L'attestazione, dunque, riporta l'indirizzo seguito, il curriculum, le conoscenze, le competenze e gli eventuali crediti formativi acquisiti. Gli allievi, che seguono una programmazione differenziata, possono essere dispensati da una o più prove scritte, quindi in tal caso sono ammessi direttamente all'esame orale. Nel tabellone si riportano le prove scritte effettivamente sostenute, mentre per quelle non svolte ci si comporterà come per i candidati assenti. Il riferimento allo svolgimento di prove differenziate non deve essere riportato nel tabellone ma soltanto nell'attestazione suddetta.

Infine il D.L. 62/2017 ha introdotto una novità per gli esami di maturità degli alunni diversamente abili con

programmazione differenziata: anche nel caso in cui non partecipassero all'esame, viene loro rilasciato un attestato di credito formativo.